

RIFORMA LAVORO
L. 92/2012
Novità con decorrenza 01/01/2013
(Circolare informativa Dicembre 2012)
presente sul sito www.studiopapini.com

Facendo seguito alla precedente Ns. circolare di Luglio 2012, con la presente siamo a comunicarVi in sintesi le principali novità per Voi di maggior interesse **con decorrenza 01/01/2013**:

AMMORTIZZATORI SOCIALI	
Assicurazione sociale per l'impiego ASPI (art.2, par.1 - 49)	La Riforma del Lavoro introduce una nuova forma di tutela integrativa del reddito, estesa anche agli apprendisti, definita Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI), che andrà a sostituire: ✓ indennità di mobilità; ✓ indennità di disoccupazione non agricola ordinaria; ✓ indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; ✓ indennità di disoccupazione speciale edile. L'ASPI è operativa a decorrere dal 1° gennaio 2013, <u>in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi da tale data</u>. Per poterne beneficiare, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti per la disoccupazione ordinaria non agricola: 2 anni di anzianità contributiva e almeno 52 settimane nell'ultimo biennio.
	Riguardo alla durata, essa è variabile da 8 a 24 mesi a seconda dell'età del richiedente e dell'anno di riferimento. L'indennità mensile è pari al 75% nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore, nel 2013, all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. All'indennità si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennità medesima, ove dovuta, è ulteriormente decurtata del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione. <u>L'indennità, nel suo complesso, non potrà comunque superare l'importo dell'assegno di Cassa Integrazione Straordinaria che attualmente è pari ad euro 1.119 (rivalutabile annualmente)</u>

<u>Tassa contratti a termine + maggiorazione % contributiva contratti tempo indeterminato</u> ovvero, contributo addizionale per il finanziamento dell'ASPI (art.2, par.28, 29 e 30)	Ai rapporti di lavoro subordinato <u>a tempo determinato</u> si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. <u>Il contributo addizionale non si applica:</u> • ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; • ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali; • agli apprendisti; • ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Nei limiti delle ultime 6 mensilità il contributo addizionale è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Inoltre, dal 01/01/2013, è prevista una maggiorazione contributiva a carico azienda pari al 1,31% sui contratti a tempo indeterminato.
MINI ASPI	
Mini ASPI con 13 settimane di contribuzione (art.2, par.20)	A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, è liquidata un'indennità (Mini ASPI) di importo pari all'ASPI, corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI	
<u>Tassa per le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art.2, par.31)</u>	In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, <u>compresi i contratti di apprendistato</u>, per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50% del trattamento mensile iniziale di ASPI ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (<u>pertanto al massimo € 1.680 oltre 3 anni di anzianità</u>) Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità.
	Il contributo non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di ingresso per la mobilità (art.5, co.4, L. n. 223/91). Inoltre, per il periodo 2013-2015, il contributo non è dovuto nei seguenti casi: - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la <u>dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art.4, co.9, della L. n.223/91, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo ASPI è moltiplicato per tre volte.</u>

INDENNITÀ PER I COLLABORATORI	
Indennità di disoccupazione per i collaboratori (art.2, par.51, 52 e 56)	Viene confermata l'indennità per la disoccupazione <u>per i collaboratori coordinati e continuativi</u> che hanno operato, nell'anno precedente, in regime di mono-committenza e con un reddito complessivo imponibile non superiore a 20.000 euro. Con riguardo all'anno di riferimento, deve essere accreditata presso la Gestione Separata almeno una mensilità, mentre nell'anno precedente almeno 4 mensilità (dal 2013 al 2015 è ridotto a 3 mesi). Il periodo di disoccupazione deve essere pari ad almeno due mesi nell'anno precedente. L'indennità è pari a un importo del 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione (la percentuale pari al 7% dal 2013 al 2015).
NUOVE ALIQUOTE PER LA GESTIONE SEPARATA	
Incremento Aliquote contributive della Gestione separata Inps (art.2, par.57)	L'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata Inps (art.2, co.26, L. n.335/95) e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche aumenta a decorrere dal 2013, a regime nel 2018, fino al conseguimento di aliquote pari, rispettivamente, al 33% e al 24% per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già titolari di un trattamento pensionistico (aliquota anno 2013 in via di definizione).
INCENTIVI PER I LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI DISOCCUPATI	
Riduzioni contributive per assunzioni ultracinquantenni e donne (art.4, par.8, 9, 10 e 11)	In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta, per la durata di 12 mesi, la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della prima assunzione (6 mesi aggiuntivi), così come se l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fin dall'origine (18 mesi). L'agevolazione spetta anche, in conformità con le norme UE, in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, <u>residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti agevolati individuate annualmente da apposito Decreto Ministeriale.</u>
CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO	
Congedo di paternità (art.4, par.24)	Viene previsto, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 , un congedo di paternità <u>obbligatorio per il padre lavoratore</u> entro 5 mesi dalla nascita del figlio e per un periodo pari a 1 giorno. Inoltre, nello stesso periodo, il padre può astenersi, in sostituzione alla madre, per 2 giorni anche continuativi, in relazione al periodo di astensione obbligatoria.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio in:

50144 – FIRENZE (FI) – Via Ponte alle Mosse, 162 - Tel. 055/364567–362016 - Fax 055/366837 - E.mail: studiopapini@libero.it

50013 – CAMPI BISENZIO (FI) – Via B. Buozzi, 17 int. 25 - Tel. 055/890448 - Fax. 055/890447 - E.mail: studiopapinicampi@tiscali.it

L:\documenti testi studio\circulari studio papini\Circolare Riforma Lavoro Novità2013.x